

(N. 961)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie sancisce:

« Le case per l'alloggio di senza tetto costruite in concessione ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni ai sensi dell'articolo 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute, quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente ».

Ora, in sede di compilazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, non si è tenuto conto dell'onere dipendente dalla suddetta disposizione sicchè non è possibile far luogo alla concessione del contributo relativo.

Allo scopo, quindi, di evitare che l'applicazione delle disposizioni citate subisca a causa di tale omissione, pregiudizievoli ritardi, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si stabilisce che gli impegni per i contributi di che trattasi graveranno sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il provvedimento è urgentissimo, recando esso modifiche alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».